



Smart decisions. Lasting value.

Gli incentivi fiscali per giovani avvocati e commercialisti


Partita IVA e regimi fiscali per giovani professionisti



Quello che devi sapere (e che devi chiederti) prima di aprire la P. IVA



L'obbligo di aprire la Partita Iva nasce quando si svolge in maniera abituale un'attività di lavoro autonomo, anche se in modo non esclusivo o continuativo (art. 5 DPR 633/72)



Apertura P. IVA → unico modulo AA9/12 da presentare in Agenzia delle Entrate per professionisti che non hanno l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese

Codice ATECO

- Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una ATtività ECOnomica.
- Si utilizza per la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT).

AVVOCATI → codice ATECO 2025 **69.10.10** - Attività legali e giuridiche (non variato)

COMMERCIALISTI → codice ATECO 2025 **69.20.01** - Attività di commercialisti (prima 69.20.11)

ESPERTI CONTABILI → codice ATECO 2025 **69.20.03** - Attività di esperti contabili (prima 69.20.12)

Regime fiscale... forfetario o ordinario?

In sede di apertura della partita IVA occorre scegliere se aderire al regime forfetario oppure se adottare il regime fiscale ordinario. Non esiste una soluzione valida per tutti ma occorre valutare nel singolo caso quale regime sia più appropriato alla propria situazione



Smart decisions. Lasting value.

Regime forfetario



Il regime forfetario

È un regime fiscale agevolato, disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che rispettano determinati requisiti. I limiti ed i requisiti sono stati rivisti più di una volta negli anni (ultima modifica con la Legge di Bilancio 2025)

Le condizioni di accesso andranno verificate anno per anno per permanere in tale regime

Requisiti di accesso (art. 1, comma 54, Legge n. 190/2014)

Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell'anno precedente hanno contemporaneamente:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi (non ragguagliati ad anno) per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari. NOTE: *non rilevano eventuali compensi erogati a prestatori occasionali.*

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se però si va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui quella soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sfioramento del tetto.

Fattispecie di esclusione (art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014)

Non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che:

- si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito (agricoltura e attività connesse, vendita di sali e tabacchi, editoria, ecc.);
- non sono residenti nel territorio dello Stato, salvo i casi previsti dalla normativa UE;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- svolgono attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;
- nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro (in deroga per il 2025 e 2026, il limite ordinario è 30.000 euro), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Deroga nel caso di attività professionale con albo

Causa di esclusione: *svolgono attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta*

1. la causa di esclusione non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo lo svolgimento del praticantato obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'albo
2. la causa di esclusione non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi che esercitano attività libero-professionali in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato (orario compreso tra il 40% e 50% di quello previsto dal CCNL)


Esempio:

Un commercialista apre la P. IVA nel 2025; nello stesso anno e in quelli precedenti è/era dipendente a tempo indeterminato part time (20 ore settimanali) di un'impresa di elaborazione dati con più di 250 dipendenti.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, Legge n. 203/2024, il commercialista potrà accedere al regime forfetario ed effettuare consulenze verso la medesima impresa con la quale è in corso il rapporto di lavoro dipendente.

ATTENZIONE!

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione.



Semplificazioni

- Esonero della tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali → rimane l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi (utili per la compilazione del quadro RS)
- Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti (quindi esonero da tutti gli adempimenti IVA: LiPe, dichiarazione annuale, registri IVA); **Att.ne!** Per acquisti in *reverse charge* (acquisti intracomunitari e servizi all'estero) bisogna fare l'integrazione delle fatture e se sono emesse fatture verso soggetti comunitari bisogna inviare il modello Intrastat
- Non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei compensi
- Non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta
- Esclusione dagli ISA
- Reddito determinato forfettariamente
- Applicazione dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti (detti start up)

Requisiti start up

L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei **tre anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. **È fatto salvo il caso in cui l'attività precedente consista nella pratica obbligatoria per l'esercizio di arti e professioni;**
- se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite di 85.000 euro.

Esempio:

Prosecuzione dell'attività svolta dall'acquirente/erede del cedente/*de cuius*. I ricavi del cedente/*de cuius* si sommano con quelli dell'acquirente/erede.

Determinazione del reddito

Per i professionisti che aderiscono a questo regime, il reddito è calcolato:

- ✓ applicando ai compensi incassati un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata, ovvero si dipende dal codice ATECO (per avvocati, commercialisti ed esperti contabili → 78%). **Att.ne!** per i professionisti con Cassa previdenziale privata dai compensi viene escluso il contributo integrativo
- ✓ sottraendo i contributi previdenziali (solo obbligatori), direttamente deducibili (gestione separata INPS oppure contributi soggettivi e maternità delle Casse previdenziali autonome)
- ✓ applicando sul reddito così calcolato l'imposta sostitutiva del 15% (o del 5%)



DETERMINAZIONE REDDITO D'IMPRESA	→	CRITERIO DI CASSA
DETERMINAZIONE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	→	CRITERIO DI CASSA

REDDITO FORFETARIO	=	RICAVI COMPENSI	X	COEFFICIENTI REDDITIVITÀ	DI	-	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
--------------------	---	-----------------	---	--------------------------	----	---	--------------------------

Ricordati di fatturare!

Tutti i contribuenti con P. IVA dal 2024 hanno l'obbligo di emettere fattura in formato XML (cosiddetta «fattura elettronica»).

La fattura elettronica può essere emessa utilizzando il portale dell'Agenzia delle Entrate, gratuitamente, oppure utilizzando software privati.

Una volta emessa la fattura elettronica si consiglia l'invio in formato PDF al committente, come copia di cortesia. **Att.ne:** la fattura finché non viene trasmessa allo SDI è fiscalmente e giuridicamente inesistente.

La fattura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Data e numero progressivo;
- Dati identificativi del professionista;
- Dati identificativi del cliente;
- Natura dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- Ammontare della prestazione eseguita;
- Riferimenti dell'IVA (escluso, imponibile, forfetario).
- Le fatture di importo superiore a € 77,47 devono assolvere l'imposta di bollo (€ 2 per fattura). Con la fatturazione elettronica, la marca da bollo per va assolta a mezzo F24 trimestralmente. Se l'importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il **30 novembre**.

Esempio fattura

MARIO ROSSI

Viale Roma 50
20100 MILANO
Tel. +39333333333
E-Mail: mariorossi@mail.it
P.IVA 12345678912 CF MRSRS560A451123A

Spett.le
NICOLA BIANCHI
Via Dante 40
20100 MILANO

Documento	
Numero	Del
V00006	29/06/2022

Tipo Documento Parolla Protocollo V	Partita Iva IT 98765432198	Pag. 1
Condizioni di Pagamento Bonifico	Ns. Banca BANCA ROMA	
	Iban IT 96A0123401234012345678901	
Scadenze 29/06/2022	1.312,40	

Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Um	Sconto	Importo	C.Iva
	Consulenza	70	18,00	OR		1.260,00	2503

Annotazioni:

Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

% Iva	Imponibile	Imposta	Totale Compensi:	1.260,00
1100	2,00	Escluso dalla base imponibile art.15	Rivalsa Inps:	50,40
2503	1.310,40	Prestazioni contribuenti forfiet art.1 c.54-89 L190/14	Cassa:	
			Spese anticipate	
			Spesa - Bolli	2,00
			Imponibile Iva:	
			Iva:	0,00
			Non imponibile - Esente	1.312,40
			Totale Documento:	1.312,40
			Imponibile Ritenute:	
			Ritenute d'acconto:	
			Totale da Versare EURO	1.312,40

Copia della fattura elettronica disponibile nella vostra area riservata dell'agenzia delle Entrate



Smart decisions. Lasting value.

Regime ordinario



Regime ordinario (art. 3, comma 2, del DPR 695/1996)

Il regime ordinario naturale dei professionisti prevede la contabilità semplificata. Si basa sul *principio di cassa*, cioè i ricavi e le spese vengono registrati solo al momento dell'incasso o del pagamento, e richiede un numero ridotto di registri obbligatori rispetto alla contabilità ordinaria.

I libri obbligatori sono i seguenti:

- Registro Iva fatture emesse
- Registro Iva acquisti;
- Registro incassi e pagamenti (in alternativa si possono integrare i registri Iva con date di incasso e pagamenti);
- Registro dei beni ammortizzabili.

Determinazione del reddito

Per i professionisti che aderiscono a questo regime, il reddito è calcolato dalla differenza tra Ricavi e Costi.


Sono assoggettati a tassazione tutti i compensi conseguiti nell'esercizio, al netto delle spese e delle quote di ammortamento deducibili (sono deducibili i costi **inerenti** all'attività, effettivamente **sostenuti** e adeguatamente **documentati**).

Sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali pagati nell'esercizio (anche **non obbligatori**).

Sul reddito imponibile vengono applicate le **aliquote IRPEF** a scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale e comunale.

Nel regime ordinario dall'imposta lorda sono detraibili tutte le **detrazioni** spettanti (spese mediche, di ristrutturazione, assicurazioni, ecc.).

Il risultato è l'imposta netta, da cui si tolgono eventuali **ritenute** subite (già versate da terzi, come clienti o sostituti d'imposta), applicate in fattura.



CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	
fino a euro 28.000,00	23	23% sull'intero importo	
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00	35	6.440,00 + 35% parte eccedente	28.000,00
oltre euro 50.000,00	43	14.140,00 + 43% parte eccedente	50.000,00

(*) senza considerare ddl Legge di Bilancio 2026

Differenze nella fatturazione

Nel regime ordinario semplificato, la fatturazione presenta alcune differenze sostanziali rispetto al regime forfetario.

L'IVA deve essere applicata in fattura con aliquota del 22%. Questo comporta anche la possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti, a condizione che siano inerenti all'attività.

Sono escluse IVA ex art. 15 d.p.r. 633/72 da IVA le somme dovute a titolo di anticipazioni in nome e per conto del cliente (solo se documentate).

La **ritenuta d'acconto**: se il cliente è un sostituto d'imposta, come una società o un altro professionista, deve trattenere una parte del compenso (pari al 20%) e versarla direttamente allo Stato. Questo importo viene poi scalato dalle imposte dovute dal professionista.

Se la fattura è emessa nei confronti di clienti privati non va indicata, in deduzione, la ritenuta d'acconto del 20%.

Esempio fattura

Fattura

Rossi Mario

INDIRIZZO Via Roma, 1
CITTA' 24100 - Bergamo (Bg)
PARTITA IVA 1234567890
COD. FISC: RSS MRA 90A01 A794T

DATA	02.01.17
FATTURA	1

CLIENTE

Blanchi Giovanni
Via Milano, 2
24035 - Curno (Bg)
Pi: 09876543210
CF: BNC GNN 80E01 E874G

DESCRIZIONE PRESTAZIONI	IMPORTO
Prestazioni/Consulenze professionali	1.000,00

IMPONIBILE	1.000,00
CONTRIBUTO CASSA 4%	40,00
IVA 22%	228,80
Spese anticipate es. art. 15	30,00
TOTALE	€ 1.298,80
Ritenuta d'acconto 20%	200,00
Netto a pagare	€ 1.098,80

NOTE

BONIFICO BANCARIO SU IBAN:

Regimi fiscali a confronto

GRANDEZZE	FORFETARIO		ORDINARIO		DIFFERENZA	
	€/1.000	%	€/1.000	%	€/1.000	%
Compensi incassati	85,00	100,00%	118,00	100,00%	- 33,00	
costi figurativi regime forfetario	- 18,70	22,00%	-	0,00%	- 18,70	100,00%
Reddito regime forfetario	66,30	78,00%	118,00	100,00%	- 51,70	-77,98%
<i>costi effettivi</i>	- 8,00	-9,41%	- 8,00	-6,78%	-	0,00%
imponibile previdenziale	66,30		110,00		- 43,70	-65,91%
Contributi (ipotesi per competenza)	- 10,61	16,00%	- 17,60	16,00%	6,99	-65,91%
Imponibile fiscale	55,69		92,40		- 36,71	-65,91%
Flat tax	- 8,35	15,00%	-	0,00%	- 8,35	100,00%
Irpef (*)	-	0,00%	-32,37	35,03%	32,37	
Addizionali	-	0,00%	- 1,88	2,03%	1,88	
Totale imposte (% su imponibile fiscale)	- 8,35	15,00%	- 34,25	37,06%	25,89	-309,97%

RIEPILOGO	€/1.000	%	€/1.000	%	€/1.000	%
Compensi incassati	85,00	100,00%	118,00	100,00%	- 33,00	-38,82%
<i>costi effettivi</i>	- 8,00	-9,41%	- 8,00		-	0,00%
Reddito lordo effettivo	77,00	90,59%	110,00	93,22%	- 33,00	-42,86%
Totale imposte	- 8,35	-10,85%	- 34,25	-31,13%	25,89	-309,97%
Contributi previdenziali	- 10,61	-13,78%	- 17,60	-16,00%	6,99	-65,91%
Totale imposte e contributi	- 18,96	-24,63%	-51,85	-47,13%	32,89	-173,43%
NETTO EFFETTIVO	58,04	75,37%	58,15	52,87%	- 0,11	-0,20%

(*) senza considerare ddl Legge di Bilancio 2026

Domanda... vale la pena lavorare tutti i giorni?

	FORFETARIO		ORDINARIO		DIFFERENZA	
	gg	€	gg	€	gg	€
giorni lavorativi anno = (5gg * 4sett * 12mesi) - (20 ferie)	220		220		220	
produttività giornaliera	0,386	€/1.000	0,536	€/1.000	- 0,150	€/1.000
incidenza % della differenza su produttività regime ordinario					27,97%	%
giorni lavorativi / anno per cui non vale la pena produrre	158,5		220,0		61,5	gg
giorni lavoratvi / mese per cui non vale la pena produrre					5,1	gg
giorni lavorativi / settimana per cui non vale la pena produrre					1,3	gg